



Comune di Rimini

IL SINDACO

Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini  
 tel. 0541 704307  
 www.comune.rimini.it  
 e-mail  
 protocollo.generale@pec.comune.rimini.it  
 sindaco@comune.rimini.it  
 c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: divieto per chiunque e in qualsiasi forma-compresi i distributori automatici-, di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro, nell'area a mare compresa tra la via Destra del Porto, via Savonarola, via Bastioni Settentrionali, via Circonvallazione Occidentale, via Circonvallazione Meridionale, via Flaminia, SS 16 (via Flaminia), via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese) dalle ore 12.00 di sabato 13 novembre sino alle ore 12.00 di martedì 16 novembre 2021 in occasione dell'incontro calcistico valevole per la qualificazione "2022 FIFA WORLD CUP" fra le rappresentative delle nazionali di SAN MARINO e INGHILTERRA, che si terrà il 15 novembre 2021.

### IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Rimini cat. A4/2021-Gab del 09/11/, con la quale viene evidenziato che in occasione dell'incontro di calcio SAN MARINO vs INGHILTERRA valevole per la finale "2022 FIFA WORLD CUP", che si disputerà lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio della Repubblica di San Marino, è necessario assicurare un'intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione delle aree e dei luoghi ritenuti a rischio per la circostanza e l'incolumità pubblica, mediante l'adozione, ad integrazione di altre misure già richieste, del seguente provvedimento:

- *divieto per chiunque e in qualsiasi forma – anche attraverso i distributori automatici- di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro nell'area a mare compresa tra la via Destra del Porto, via Savonarola, via Bastioni Settentrionali, via Circonvallazione Occidentale, via Circonvallazione Meridionale, via Flaminia, SS 16 (via Flaminia), via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese);*

- ferma restando per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (dehors);

dalle ore 12.00 di sabato 13 novembre 2021 alle ore 12.00 di martedì 16 novembre 2021;

CONSIDERATO che come può evincersi dalla citata nota della Questura di Rimini nonché sulla base ed in riferimento a precedenti e analoghe manifestazioni sportive che hanno generato, nell'euforia collettiva episodi di criticità per la sicurezza pubblica, anche a causa del presumibile consumo di bevande alcoliche, i contenitori in vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché la loro dispersione nelle aree di consumo delle bevande e nelle immediate vicinanze ed in caso di rottura dei recipienti i relativi frammenti potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone in aree ritenute a rischio per l'elevata frequentazione da parte delle tifoserie;

RITENUTO inoltre di evitare altresì che le tifoserie possano giungere sui luoghi ritenuti a rischio per i festeggiamenti già in possesso di bottiglie e contenitori in vetro;

RITENUTO quindi che per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica sopra evidenziati sia opportuno, in sintonia a quanto rappresentato dalla Questura di Rimini con la sopracitata nota, vietare a chiunque e in qualsiasi forma – compresi i distributori automatici- di vendere per asporto le bevande in contenitori di vetro nell'area a mare compresa tra la via Destra del Porto, via Savonarola, via Bastioni Settentrionali, via Circonvallazione Occidentale, via Circonvallazione Meridionale, via Flaminia, SS 16 (via Flaminia), via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese) dalle ore 12.00 di sabato 13 novembre 2021 alle ore 12.00 di martedì 16 novembre 2021, permettendone altresì il servizio in bicchieri di plastica o di carta;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;



Comune di Rimini

IL SINDACO

Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini  
 tel. 0541 704307  
 www.comune.rimini.it  
 e-mail  
 protocollo.generale@pec.comune.rimini.it  
 sindaco@comune.rimini.it  
 c.f.-p.iva 00304260409

DATO ATTO che è stata data comunicazione preventiva dell'adozione presente provvedimento alla Prefettura di Rimini;

### ORDINA

nell'area a mare compresa tra la via Destra del Porto, via Savonarola, via Bastioni Settentrionali, via Circonvallazione Occidentale, via Circonvallazione Meridionale, via Flaminia, SS 16 (via Flaminia), via Cavalieri di Vittorio Veneto (comprese) dalle ore 12.00 di sabato 13 novembre 2021 alle ore 12.00 di martedì 16 novembre 2021, è vietato a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, vendere per asporto bevande in recipienti di vetro.

### PRECISA

Resta ferma per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande di vetro all'interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (dehors).

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Rimini  
 Al Questore di Rimini  
 Al Comando Carabinieri di Rimini  
 Al Comando Polizia Municipale  
 Al Comando Polizia Stradale  
 Alla Guardia di Finanza

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art.650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 come stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco

F.to digitalmente